



ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI

Avvocati

Via Ada Negri 32 – 09127 Cagliari
tel. +39 070.497479/+39 070.4527159 – fax +39 070.44972
info@rossigiuaeassociati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per **Garau prof.ssa Francesca**, (c.f. GRAFNC72S51B3540), residente in Quartu Sant'Elena (Cagliari), via Mercadante n° 93, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale resa a margine del presente ricorso, dagli avv.ti Antonello Rossi (c.f. RSSNNL67D03G113C), Luisa Giua Marassi (c.f. GMRLSU70P70B354Y), Maria Rita Appeddu (c.f. PPD MRT83L55B344A) e Vittoria Giua Marassi (c.f. GMRVTR85D60B354R), elettivamente domiciliata nel loro studio in Cagliari, via Ada Negri n° 32, i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi alla p.e.c. a.rossi@pec.rossigiuaeassociati.it e/o al numero fax 070.44972,

CONTRO

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dirigente in carica, **l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari**, in persona del Dirigente in carica,

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nell’*“elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado”* che sarebbero pregiudicati per effetto dell’accoglimento del presente ricorso.

-BREVI NOTAZIONI GENERALI-

Come è noto, la scorsa estate è entrata in vigore la Legge 13 luglio 2015, n° 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* (c.d. *“La Buona Scuola”*).

Ai sensi della predetta normativa (art. 1, commi 95-114), il Ministero ha dato avvio alle assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 secondo una procedura che si articola in quattro fasi.

La **Fase 0** (cfr. comma 95), prevista dall’art. 399 del D.Lgs. n° 297/1994, costituiva la modalità tradizionale di reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per posti vacanti dell’organico di diritto.

Detta fase, conclusa il 31.8.2015, prevedeva l’assegnazione del 50% dei posti disponibili mediante il ricorso a concorsi per titoli ed esami mentre, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti provinciali *ex art. 401 del D.Lgs. n° 297/1994* (ora graduatorie ad esaurimento *ex art. 1, comma 605, lett. c)*, della Legge n° 296/2006).

La **Fase A** (cfr. comma 98, lett. a), che unitamente alle successive fasi era relativa al piano straordinario di assunzioni, aveva ad oggetto i posti dell’organico di diritto che residuavano dalla fase 0, i cui destinatari risultavano essere i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami bandito con

decreto direttoriale n° 82/2012 e i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Detta fase si è conclusa il 15 settembre 2015.

La **Fase B** (cfr. comma 98, lett. b) riguardava i posti dell'organico di diritto che residuavano dalla fase A, rivolgendosi dunque a coloro che non erano stati destinatari di proposta di assunzione nella predetta fase.

Tali soggetti erano tenuti a presentare apposita domanda di assunzione (a valere anche per la successiva fase C), indicando l'ordine di preferenza tra tutte le province italiane, così come la preferenza tra posto comune e di sostegno.

Le assunzioni si sono realizzate in corso d'anno, con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ⁽¹⁾.

La **Fase C** (cfr. comma 98, lett. c), infine, riguardava coloro che non erano stati destinatari di proposta di assunzione né in fase A, né in fase B ed era diretta ad attribuire i posti dell'organico potenziato.

Anche in questo caso le assunzioni si sono realizzate su base nazionale e in corso d'anno, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ⁽²⁾.

Nell'ambito della predetta procedura nazionale informatizzata (fasi B e C) alle immissioni in ruolo si è provveduto, ai sensi del comma 100 dell'art. 1 della legge 107 del 2015:

⁽¹⁾ L'effettiva presa in servizio, invece, con la relativa decorrenza economica, avrà luogo il 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, mentre il 1° luglio 2016 per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

⁽²⁾ Ancora un volta, con decorrenza economica dal 1° settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e il 1° luglio 2016 per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.

- con priorità -evidentemente discriminatoria- agli idonei del concorso ordinario del 2012 rispetto ai docenti iscritti nelle g.a.e.;

- soltanto in subordine, tenendo conto del punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

Inoltre, per i soggetti che hanno espresso la preferenza per il posto di sostegno, non si è tenuto conto del migliore punteggio posseduto nelle diverse graduatorie, poiché negli elenchi di sostegno l'inserimento è avvenuto *"in coda"*.

Occorre poi sottolineare che, ai sensi del comma 102, i soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c) erano tenuti ad accettare espressamente la proposta di assunzione entro il breve termine di 10 giorni; in difetto, non potevano essere destinatari di altre proposte di assunzione, non potevano partecipare alle fasi successive della procedura e sarebbero stati definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.

Invece, i soggetti iscritti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 e quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che non hanno ricevuto una proposta di assunzione nelle fasi 0 e A e non hanno presentato domanda di partecipazione alle fasi B e C, non hanno potuto partecipare al piano straordinario di assunzione e rimarranno iscritti nelle graduatorie fino al loro esaurimento.

Pertanto, le graduatorie non esaurite potranno essere scorse solo nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili, poiché il restante 50% è riservato al concorso nazionale recentemente bandito.

-FATTO-

- **1)** La prof.ssa Francesca Garau ha conseguito i diplomi di pianoforte (1993), clavicembalo (2002), didattica della musica (2008) e didattica dello strumento (2010) al Conservatorio Statale di Musica “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

- **2)** Il conseguimento dei suddetti titoli le ha consentito di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento per l’insegnamento della musica nella scuola secondaria di I e II grado della Provincia di Cagliari (*ex* permanente di cui all’art. 401 del D.lgs 297 del 1994).

- **3)** Nell’anno accademico 1997/1998, inoltre, la ricorrente ha conseguito la laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Cagliari, specializzandosi di seguito in psicoterapia.

- **4)** In data 25.06.2015, la prof.ssa Garau ha conseguito la specializzazione per il sostegno presso l’Università degli Studi di Cagliari, con la votazione di 30/30 (**doc. 1**), abilitandosi così all’insegnamento delle attività di sostegno per la scuola secondaria di I grado.

- **5)** E’ stata quindi inserita nell’*“elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado”* della Provincia di Cagliari alla posizione n° 14 con 63 punti (**doc. 2**).

E’ utile fin da ora osservare che la collocazione in tale elenco è avvenuto *“in coda”* e non *“a pettine”*, ossia in ordine cronologico di conseguimento del titolo e non sulla base del punteggio conseguito nel corso degli anni.

- **6)** A causa del metodo adottato dal Ministero, nonostante l'elevato punteggio conseguito, per l'anno scolastico 2015/2016 la ricorrente non è stata assunta né nella fase 0, né nella fase A.

- **7)** La prof.ssa Garau ha scelto di non presentare domanda *online* per partecipare alle fasi B e C in quanto, data la posizione ricoperta nell'elenco di sostegno, avrebbe avuto scarse possibilità di essere immessa in ruolo.

Nella (remota) ipotesi in cui avesse ricevuto proposta di assunzione, infatti, in ragione dell'obbligo di indicare nella suddetta domanda tutte le Province d'Italia in ordine di gradimento, si sarebbe sottoposta al rischio effettivo di essere trasferita di sede, in una Provincia fuori dalla Sardegna (*id est*, rischio inaccettabile per una donna separata, con due figli di 10 e 12 anni di età).

- **8)** L'inserimento "*a coda*", senza nessuna considerazione del merito, nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*", ha quindi comportato che la prof.ssa Garau non venisse assunta né in fase 0, né in fase A e che desistesse (poiché senza speranze) dal partecipare alle fasi B e C, dovendosi accontentare per l'anno scolastico 2015/2016 di un incarico a tempo determinato conclusosi il 30.06.2016.

- **9)** Stesso futuro da precaria, peraltro, la attende per l'anno scolastico in corso dato che, a causa dell'inserimento in coda disposto dall'Amministrazione, non è stata immessa in ruolo neanche per l'anno scolastico 2016/2017 e allo stato attuale ricopre un incarico a tempo determinato.

* *

L'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica della ricorrente che, pertanto, agisce innanzi a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

DIRITTO

-A-

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 95-114, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N° 107. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

A.1. Come già anticipato, la ricorrente, dopo aver conseguito la specializzazione per l'insegnamento delle attività di sostegno, è stata inserita nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*" della Provincia di Cagliari (**cfr. doc. 2**).

Sennonché, del tutto immotivatamente, anziché essere collocata nel suddetto elenco in base al punteggio posseduto (c.d. inserimento "*a pettine*"), è stata inserita "*in coda*", ossia secondo l'ordine temporale di conseguimento della specializzazione.

La prof.ssa Garau si è così trovata a ricoprire la posizione n° 14 nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*", per l'insegnamento a minorati psicofisici, della vista e dell'udito (**cfr. doc. 2 - pagg. 3-6-9**), nonostante l'alto punteggio di cui è titolare (ben 63 punti) le avrebbe consentito di occupare una ben più alta posizione (la n° 2)³.

(³) A pari merito con la prof.ssa Mirtillo, che possiede lo stesso punteggio.

A.2. Orbene, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di ricorrere al sistema "*a coda*", in luogo del criterio "*a pettine*", sia illegittima, iniqua e profondamente ingiusta.

L'utilizzo del metodo "*a pettine*", infatti, tiene conto del punteggio maturato dall'insegnante grazie ai titoli di studio e agli anni di servizio, consentendo ai docenti più meritevoli di collocarsi nei primi posti dell'elenco di sostegno.

L'inserimento "*a coda*", invece, è fondato unicamente sulla data di conseguimento dell'abilitazione come insegnante di sostegno, e non considera affatto il merito e/o il *curriculum* professionale del docente.

Altrettanto evidente è il gravissimo danno che la prof.ssa Garau ha subito (e continua a subire) per effetto del collocamento "*a coda*" nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*".

A causa dell'attuale posizione ricoperta in tale elenco di sostegno provinciale, infatti, la ricorrente non è stata immessa in ruolo né nella fase 0, né nella fase A.

Appare davvero singolare, salvo che in un'ottica sviata di frontale contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, che nelle suddette fasi siano stati immessi in ruolo, nei posti di sostegno, docenti che potevano vantare un punteggio molto inferiore alla ricorrente, ma che hanno avuto "la fortuna" di trovarsi già inseriti nell'elenco di sostegno.

Per quanto concerne le fasi B e C del piano straordinario di assunzione, come prima accennato, la prof.ssa Garau ha rinunciato a presentare domanda di partecipazione.

Data la non utile posizione ricoperta nell’*“elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado”* la ricorrente avrebbe avuto ben poche speranze di essere assunta.

In ogni caso, anche qualora fosse stata assunta, dato l’obbligo di inserire tutte le Province d’Italia in ordine di gradimento nella domanda di partecipazione alla procedura nazionale di reclutamento, si sarebbe sottoposta al grave rischio di essere trasferita in qualsiasi Provincia italiana (ipotesi, come è ovvio, semplicemente inaccettabile per una madre di famiglia con due figli piccoli).

L’assenza di una graduatoria nazionale che le potesse permettere di capire dove sarebbe stata immessa in ruolo, nel rispetto del noto principio di trasparenza che dovrebbe contraddistinguere l’attività della P.A., ha comportato che la ricorrente desistesse dal presentare domanda.

Occorre sottolineare che tutto il piano straordinario di assunzione è stato avviato dal Ministero in frontale contrasto con il suddetto principio di trasparenza amministrativa, in quanto non è stato possibile per i partecipanti avere consapevolezza della suddivisione dei posti disponibili nelle Province né, tantomeno, la relativa ripartizione tra la scuola d’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

Di conseguenza, la totale mancanza di trasparenza amministrativa, accompagnata dal rischio di essere immessa in ruolo fuori Sardegna, ha imposto alla ricorrente di rinunciare alla presentazione della domanda e, per l’effetto, di rimanere precaria.

A.3. Ma c’è dell’altro.

Al di là della manifesta ingiustizia del metodo di inserimento in graduatoria e della sua contrarietà al criterio meritocratico, di cui si chiede al Tribunale adito la relativa disapplicazione, occorre evidenziare che non esiste nell'ordinamento vigente alcuna norma che prescriva la collocazione “a coda” nell’*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*”.

Ed infatti, né la Legge n° 107/2015, né altre fonti regolamentari fanno riferimento a detto criterio o impongono all'Amministrazione il ricorso ad esso.

Neppure nelle *Frequently Asked Questions* (ossia nelle domande più frequenti poste dai cittadini sulla “Buona Scuola”) disponibili sul sito web del Ministero all'indirizzo http://www.Istruzione.it/assunzioni_buona_scuola/faq.shtml viene mai menzionato l'inserimento “a coda”.

Non v'è dubbio, dunque, che il Ministero abbia agito in modo del tutto illegittimo ed arbitrario, applicando un criterio non previsto da nessuna norma.

A.4. Si deve poi sottolineare che il sistema “a coda” non solo non è previsto da nessuna disposizione di legge, ma è stato addirittura dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Con la sentenza 9 febbraio 2011 n° 41, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'incostituzionalità -per violazione dell'art. 3 Cost.- dell'art. 1, comma 4^{ter}, del D.L. 25 settembre 2009, n° 134, nella parte in cui stabiliva che i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che avessero chiesto il trasferimento in altra

Provincia sarebbero stati inseriti nella relativa graduatoria in ultima posizione.

La Corte, infatti, ha affermato che la disposizione impugnata *“utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che [...] comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.”*

Il principio di diritto enucleato dalla Corte Costituzionale nella suddetta sentenza è stato poi confermato anche dal Consiglio di Stato, con il parere n° 2258/2011, pubblicato in data 3.6.2011.

Lo stesso Tribunale di Cagliari, infine, con le recenti ordinanze n° 17/16 (Giudice: dott.ssa Scarpa), n° 23/16 (Giudice: dott.ssa Lai), n° 28/2016 (Giudice: dott. Murru), non reclamate ed ormai definitive, ha statuito espressamente l'illegittimità del metodo a coda.

Tanto vale a dimostrare l'assoluta illegittimità del *modus operandi* dell'Amministrazione scolastica.

* *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART.

151 c.p.c.

I sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse della ricorrente,

PREMESSO CHE

- il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento nell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado"* della prof.ssa Garau secondo il criterio del merito;

- ai fini di una compiuta instaurazione del contraddittorio, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle suddette graduatorie, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO CHE

- la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressoché impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari e comunque non sarebbe idonea a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;

- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a sua volta, è oltremodo onerosa, oltre che non garantire la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo;

- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta siano tali da non compromettere il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione come inviolabile in ogni stato e grado del processo;

- la notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sarebbe idonea ad

assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti procuratori e difensori formulano

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso, Voglia autorizzare la notificazione del ricorso, limitatamente ai controinteressati, mediante pubblicazione sul sito del M.I.U.R.

* *

PER QUESTI MOTIVI

si conclude perché il Giudice adito Voglia, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del M.I.U.R.:

IN VIA INCIDENTALE:

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione degli atti e/o provvedimenti emanati;

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento a pettine nell'"*elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado*" e, per l'effetto,

condannare l'Amministrazione all'immissione in ruolo nella Provincia di Cagliari;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese.

Ai sensi del D.p.r. n° 115/2002 e ss.mm.ii., si dichiara che per la presente controversia nessun contributo unificato è dovuto, non superando la ricorrente i limiti reddituali previsti dalla legge.

-INDICE DOCUMENTI-

- 1)** autocertificazione relativa al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria I grado;
- 2)** copia dell'*"elenco sostegno graduatoria provinciale definitiva scuola secondaria I grado"* della Provincia di Cagliari;
- 3)** dichiarazione sostitutiva certificazione con allegata copia del documento di riconoscimento.

Cagliari, 4 ottobre 2016

(avv. Antonello Rossi)

(avv. Luisa Giua Marassi)

(avv. Maria Rita Appeddu)

(avv. Vittoria Giua Marassi)